

Oggetto: Richiesta parere.

Con riferimento alla Vs alla nota pari oggetto, prot. 47810, del 11 giugno 2014, si intende rappresentare che questa Struttura, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 46, comma 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ed in combinato disposto con l'art. 52, comma 27 della L. 27 dicembre 2002, n. 289, allo scopo di garantire l'omogenea applicazione della disciplina negoziale, fornisce assistenza alle pubbliche amministrazioni per il tramite di pareri applicativi di carattere generale, in risposta a quesiti inerenti clausole negoziali controverse degli AA.CC.NN. dei settori in rapporto di convenzionamento col SSN.

La Scrivente ha già provveduto a trasmettere con nota prot. 29/2014 del 14 gennaio 2014 il parere reso dal M.E.F. con nota prot. 104123 del 16 dicembre 2013, in relazione al quesito inerente all'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 25 della L. 23/12/1994, n. 724 ed all'art. 5, comma 9 del D.L. 6/7/2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7/8/2012, n. 135 in riferimento alla volontà del Legislatore di limitare l'affidamento di incarichi a personale dipendente già operante nella Pubblica Amministrazione.

Il Ministero interpellato ha chiarito che *"tale divieto sembra dunque doversi applicare anche al conferimento di incarichi che si concretizzano nello svolgimento di funzioni di medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, ove il soggetto interessato sia cessato da un rapporto di dipendenza con lo stesso Servizio sanitario nazionale, atteso che il rapporto convenzionale viene inquadrato, da giurisprudenza consolidata, fra le prestazioni d'opera professionale, di natura privatistica"*, divieto che, pertanto, rappresenta un'indicazione inequivocabilmente applicabile a tutte le figure professionali in rapporto di convenzionamento con il Ssn, vale a dire medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, medici specialisti ambulatoriali interni, veterinari e altre professionalità sanitarie.

In particolare il M.E.F. si è espresso circa il divieto di conferimento di incarichi a personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, cessato dal servizio per pensionamento a seguito della maturazione dei requisiti di anzianità contributiva, ma non dei requisiti di vecchiaia, in ossequio a quanto disposto dall'art. 25, comma 1, della L. 724/1994. Infatti la norma letteralmente stabilisce che al personale dipendente di pubbliche amministrazioni *"che cessa volontariamente dal servizio pur non avendo il requisito previsto per il pensionamento di vecchiaia dai rispettivi ordinamenti previdenziali ma che ha tuttavia il requisito contributivo per l'ottenimento della pensione anticipata di anzianità previsto dai rispettivi ordinamenti, non possono essere conferiti incarichi di consulenza, collaborazione, studio e*



ricerca da parte dell'amministrazione di provenienza o di amministrazioni con le quali ha avuto rapporti di lavoro o impiego nei cinque anni precedenti a quello della cessazione del servizio".

Inoltre, l'art. 5, comma 9 del D.L. 6/7/2012, n. 95 restringe ulteriormente la possibilità di conferimento di incarichi stabilendo che "È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza".

Da ultimo si segnala che con l'art. 6, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 il Legislatore ha sancito che "è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125."

Ciò premesso, con riferimento al quesito avanzato da codesto Servizio, si segnala l'impossibilità di conferire incarichi (inclusi quelli in rapporto di convenzionamento con il SSN) "a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza". Spetta alle amministrazioni regionali ed alle aziende, in virtù del principio di autonomia e responsabilità, provvedere al rigoroso rispetto delle norme di legge e delle clausole contrattuali; tali amministrazioni ed enti non possono far dipendere o sospendere le attività di propria spettanza in attesa delle risposte della SISAC, la quale non può sostituirsi ad esse nei compiti di gestione.

Cordiali saluti.

Il Coordinatore
dott. Franco Rossi



2/2

